



COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

N. 10 reg.

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I^a Convocazione - Sessione ordinaria - Seduta Pubblica

**OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI.
PROROGA A FAVORE DI ETRA SPA.**

Il giorno: 08 MARZO 2019 nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito in data **28.02.2019** N. **869** e successiva nota di integrazione del **04.03.2019** N. **930** fatte recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **PELLIZZARI ALDO** – Sindaco **pro tempore** e la partecipazione del Segretario Comunale **Lavedini dr. Giuseppe**.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. Pellizzari Aldo	X		6. Slaviero Nicola	X	
2. Zancanaro Caterina	X		7. Costa Andrea		X
3. Dal Pozzo Giorgio	X		8. Slaviero Andrea		X
4. Spagnolo Claudio	X		9. Caldognetto Luciano	X	
5. Pretto Massimiliano	X				

Presenti N. 7 Assenti N. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

Il Sindaco spiega che vi è l'urgenza di prorogare il contratto di servizio con ETRA S.p.A per la raccolta dei rifiuti. La durata è collegata alla durata del mandato e alla successiva gara a livello di bacino. Le condizioni sono le stesse di prima a livello tariffario.

Non ci sono interventi.

Pertanto, all'esito della discussione come sopra sinteticamente verbalizzata,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera di C.C. n. 6 del 31.03.2009 è stato affidato a ETRA SPA l'appalto diretto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con decorrenza dal 01.01.2009;

PRECISATO che, con la stessa deliberazione, è stato approvato il testo del contratto di appalto a valere per il periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2018;

CONSIDERATO:

- che l'Amministrazione Comunale di Rotzo, all'epoca risultava già consociata con l'"Altopiano Servizi s.r.l." per la gestione del servizio idrico integrato e che tale società ricomprende nell'oggetto sociale anche la gestione del servizio rifiuti;

- che nel frattempo la "Società Altopiano Servizi s.r.l." è stata assorbita dal gruppo "Etra s.p.a." il quale opera nel medesimo contesto ambientale, ovvero, eroga le stesse prestazioni di servizi tecnici, pertanto risulta interesse della scrivente Amministrazione affidare la gestione di tali servizi alla suddetta società la quale continua ad operare in nome e per conto dell'Ente Comunale;

CHE il servizio pubblico di nettezza urbana - raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è attualmente espletato da "ETRA s.p.a." in forza dell'affidamento di cui essa risulta titolare sulla base delle norme disciplinate nel Contratto di Servizio allora sottoscritto;

PRECISATO che all'art. 3-bis, comma 1 e comma 1-bis, della Legge 148/2011 come modificata dalla legge 27/2012 e dalla legge n. 190 del 2014, viene stabilito che:

- *le Regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici - locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;*

- *la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale;*

- *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56.*

Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi.

Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi

degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali.

Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.

Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio.....”

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, recante nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 91 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)", che definisce ed istituisce i bacini territoriali e relativi consigli.

PRECISATO che la Legge Regionale sopra citata prevedeva che:

- entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali;
- la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere, delibera il riconoscimento dei bacini territoriali "infraprovinciali" o "interprovinciali";
- i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione;
- ai fini della costituzione dei consigli di bacino, gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale approvano una apposita convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", sulla base di una convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CONSIDERATO che i predetti Bacini Territoriali sono stati perimetrati e definiti da parte della Regione Veneto che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1117 del 01 luglio 2014, ha approvato lo schema di convenzione-tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, confermando l'individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti (Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni - Legge regionale 2 aprile 2014, n.11).

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13.03.2017 di questo Ente con la quale si è proceduto alla approvazione dello schema di convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino "Brenta per i Rifiuti", entro il quale ricade il Comune di Rotzo;

DATO ATTO che ad oggi l'Autorità di Bacino "Brenta Rifiuti" non ha ancora provveduto alla individuazione del nuovo gestore cui assegnare il servizio in parola.

DATO ATTO altresì, che con la già disposta recente Riforma della Pubblica Amministrazione (cd riforma Madia) gli ormai imminenti decreti attuativi dovrebbero rafforzare il sistema degli ambiti e rilanciare la loro attività prevedendo anche sanzioni per gli enti inadempienti e, quindi, di fatto, agevolare l'avvio tempestivo delle procedure di gara di loro competenza.

CONSIDERATA, in tale contesto, la necessità di dare continuità all'espletamento dei servizi ed attività in corso, e, comunque, fino a quando non risulterà operativo il nuovo soggetto affidatario dei servizi di cui all'oggetto, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale.

VISTA la sentenza del TAR Liguria 8 febbraio 2016, n. 120 nella quale in relazione ad una fattispecie del tutto analoga è stata giustificata la scelta del Comune di non procedere a gara in attesa dell'avvio delle procedure di appalto da parte dell'Autorità d'ambito già individuata e

costituita atteso che, altrimenti, verrebbe ad essere neutralizzato l'approccio unitario voluto dalla legge tendente a consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi.

PRESO ATTO che la proroga tecnica è prevista dal vigente ordinamento ed è applicabile a seguito della scadenza dei contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

RILEVATO che ETRA spa ha manifestato la disponibilità a proseguire il servizio in argomento alle medesime condizioni in essere.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e ss.mm.ii.;

RILEVATO che il Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 6 del 08.03.2019, immediatamente eseguibile, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

POSTO che il Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 7 del 08.03.2019, immediatamente eseguibile, ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano;

Presenti n. 7

Favorevoli n. 7

Contrari n. --

Astenuti n. --

DELIBERA

- 1. di prorogare**, per le causali esposte in premessa, l'affidamento del Servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani come disposto con Deliberazione Consiliare n. 6 del 31.03.2009 alla società "*Etra s.p.a.*" alle medesime condizioni tecniche ed economiche oggi vigenti fino al **31 maggio 2021**;
- 2. di dare atto** che, qualora il nuovo organismo di Bacino "*Brenta per i Rifiuti*" all'interno del quale ricade anche il Comune di Rotzo, nelle more, dovesse individuare altro gestore, la presente proroga sarà da intendere cessata in pari data;
- 3. di demandare** al Responsabile di Settore competente l'adozione di eventuali ulteriori atti conseguenti;
- 4. di dichiarare**, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.
Presenti n. 7
Favorevoli n. 7
Contrari n. --
Astenuti n. --

VISTO: Parere favorevole di regolarità contabile.
(Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to : Forte dr.ssa Barbara

VISTO: Parere favorevole di regolarità tecnica.
(Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Sartori dr.ssa Federica

IL PRESIDENTE
F.to: *Pellizzari Aldo*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: *Dr. Lavedini Giuseppe*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio.
ROTZO, Li 14 MAR. 2019

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to: *Dr.ssa Sartori Federica*

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
ROTZO, Li 14 MAR. 2019



IL DIPENDENTE ADDETTO

[Handwritten signature]

Il Vicesegretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14 MAR. 2019

ROTZO, Li _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Sartori Federica

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno - 8 MAR. 2019 :

perché dichiarata immediatamente eseguibile;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

ROTZO, Li _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Sartori Federica